



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXIII - n. 30

**Publicato sul sito www.agcm.it
5 agosto 2013**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
I748 - CONDOTTE RESTRITTIVE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE	
<i>Provvedimento n. 24455</i>	5
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	16
C11913 - ESSELUNGA/RAMO DI AZIENDA DI CO.GE.MAN.	
<i>Provvedimento n. 24457</i>	16
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	19
IP189 - CRAZYSTOREBAY-VENDITA ON LINE	
<i>Provvedimento n. 24450</i>	19
PS8865 - GLOBALREC-RECUPERO CREDITI	
<i>Provvedimento n. 24451</i>	23
VARIE	31
PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI E L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO	

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I748 - CONDOTTE RESTRITTIVE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Provvedimento n. 24455

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 luglio 2013;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Il segnalato

1. Il Consiglio Nazionale Forense (di seguito, CNF) è l'organismo di rappresentanza dell'avvocatura italiana e ha sede presso il Ministero della Giustizia. Esso è composto da avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, eletti dagli appartenenti alla categoria ogni quattro anni, in maniera tale che sia assicurata la presenza di almeno un rappresentante per ogni distretto di Corte d'Appello.

Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere che formano il consiglio di presidenza; il CNF nomina, inoltre, i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.

Oltre a rappresentare l'avvocatura a livello nazionale, il CNF esercita la funzione giurisdizionale nei confronti dei soggetti vigilati, secondo quanto disposto dagli artt. 59-65 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, emana e aggiorna il codice deontologico forense curandone la pubblicazione e la diffusione. A tal fine adotta circolari interpretative volte a chiarire la portata delle previsioni deontologiche, nonché pareri su questioni sottoposte alla sua attenzione da parte dei Consigli dell'Ordine territoriali. Inoltre, ogni due anni, il CNF propone al Ministro della Giustizia i parametri per la liquidazione dei compensi *ex art. 13 L. 247/2012*.

Il segnalante

2. Nethuns S.r.l. (di seguito, Nethuns) è una società con sede legale a Milano, che gestisce il circuito "AmicaCard", attraverso il portale www.amicacard.it. La società mette a disposizione di aziende e professionisti (tra cui avvocati) che intendono promuovere i propri servizi tramite internet il suddetto circuito a fronte del pagamento di un canone mensile; i consumatori-utenti, sottoscrivendo (gratuitamente o a pagamento) la tessera AmicaCard, possono acquistare, a

condizioni agevolate, i servizi reclamizzati sul circuito direttamente dai professionisti ad esso convenzionati.

II. IL FATTO

Le indicazioni del CNF in materia di compensi professionali

3. In data 19 novembre 2012 l’Autorità ha inviato al CNF un’articolata richiesta di informazioni concernente il “Nuovo tariffario forense” (D.M. n. 127/04¹) e la circolare n. 22-C/2006, pubblicati sul sito web del CNF, raggiungibili dalla *homepage* del sito attraverso un *link* denominato “*Tariffe*”.

4. In data 11 gennaio 2013, il CNF ha comunicato l’avvenuta rimozione dalla *homepage* del *link* al “Nuovo tariffario forense” e alla circolare n. 22-C/2006², e la loro collocazione nella sezione relativa alla “Storia dell’Avvocatura”, precisando che in realtà la circolare in questione era già stata rimossa dal sito, in occasione della pubblicazione, nel giugno 2007, della circolare n. 23-C/2007, salvo comparire nuovamente nel luglio del 2009, al momento della migrazione al nuovo sito istituzionale.

5. Da accertamenti successivamente compiuti in data 20 maggio 2013 è risultato che il D.M. n. 127/04 e la circolare n. 22-C/2006, unitamente al D.M. 140/2012³, erano nuovamente presenti sul sito web del CNF nella sezione “Banche dati”/”*Tariffe*” (accessibile dalla *homepage* del sito web del CNF), dove è pubblicata la normativa in vigore applicabile agli avvocati.

6. Nella richiamata circolare il CNF fornisce un’interpretazione della liberalizzazione dei servizi professionali operata dall’articolo 2 del decreto-legge n. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani). In premessa, il CNF affronta il tema del rapporto tra “*Norme legislative e norme deontologiche*”, evidenziando che “[...] *le norme deontologiche, per loro natura, possono essere più restrittive delle norme ordinarie, in quanto riflettono valori etici il cui ambito di applicazione può essere più ampio di quello della norma ordinaria.*

Tale distinzione [...] vale anche per gli effetti civilistici degli accordi conclusi con il cliente e per gli effetti deontologici di tali accordi, che potrebbero essere divergenti”.

Il CNF, rilevando che da un punto di vista civilistico i compensi professionali possono essere svincolati dalle tariffe minime, afferma che “*Il fatto che le tariffe minime non siano più obbligatorie non esclude che – sempre civilisticamente parlando – le parti contraenti possano concludere un accordo con riferimento alle tariffe come previste dal D.M.*

Tuttavia, nel caso in cui l’avvocato concluda patti che prevedano un compenso inferiore al minimo tariffario, pur essendo il patto legittimo civilisticamente, esso può risultare in contrasto con gli

¹ Decreto ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, penale amministrativa, tributaria e stragiudiziali (G.U. 18 maggio 2004, n. 127, suppl. ord.).

² Pubblicata sul sito web del CNF nel settembre 2006.

³ Decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (G.U. n. 195, 22 agosto 2012, Serie Generale).

artt. 5 e 43 c. II del codice deontologico⁴, in quanto il compenso irrisorio, non adeguato, al di sotto della soglia ritenuta minima, lede la dignità dell'avvocato e si discosta dall'art. 36 Cost.”.

Le indicazioni del CNF sulle iniziative commerciali che utilizzano siti web

7. Con comunicazione pervenuta in data 28 maggio 2013, la società Nethuns ha segnalato la condotta del CNF, consistente nell'aver adottato e diffuso in data 11 luglio 2012 il parere n. 48/2012, con il quale – su richiesta del Consiglio dell'Ordine di Verbania – ha fornito un'interpretazione dell'art. 19 del Codice deontologico⁵ forense limitativa delle attività commerciali degli avvocati.

Il segnalante fa presente che, a seguito del parere, avvocati appartenenti ad Ordini territoriali geograficamente distanti tra loro e diversi rispetto a quello che ha richiesto il parere, quali Grosseto, Bologna e Trento, hanno proceduto a recedere dai contratti stipulati con il circuito “AmicaCard” in ragione delle prevedibili conseguenze/azioni disciplinari da parte degli ordini di appartenenza.

8. In particolare, il Consiglio dell'Ordine di Verbania, con nota dell'8 giugno 2012, aveva richiesto un parere circa la compatibilità con l'articolo 19 del Codice deontologico dell'offerta da parte di un avvocato di prestazioni professionali scontate attraverso siti web.

9. Nel proprio parere il CNF, rilevando preliminarmente che siti web come AmicaCard consentono al professionista, dietro pagamento di un corrispettivo, di effettuare “un'offerta generalizzata al pubblico, il cui elemento distintivo è rappresentato dalla vantaggiosità dello sconto prospettato, [...] mentre rimangono del tutto aspecifici ed indeterminati la natura e l'oggetto dell'attività a medesimo richiesta”, ha ritenuto che l'utilizzo di siffatti circuiti da parte di un avvocato per pubblicizzare la propria attività professionale confligge con il divieto di accaparramento di clientela sancito dall'art. 19 del Codice deontologico forense, segnatamente con canoni I e III, risultando pertanto idoneo ad integrare una violazione disciplinare passibile di sanzione.

10. Secondo il CNF, infatti, “La natura dei siti web in questione, nei quali l'offerta di prestazioni professionali può apparire promiscuamente insieme a proposte di altro genere, tutte tra loro omogeneizzate dal dato della sola convenienza economica, comporta in re ipsa lo svilimento della prestazione professionale da contratto d'opera intellettuale a questione di puro prezzo.

Ne risulta conseguentemente vulnerato il carattere intuitivo del rapporto tra l'avvocato ed il cliente, che dovrebbe fondarsi sulle credenziali di qualità della prestazione professionale prima ancora che su considerazioni di mera convenienza economica.

La diffusione, talvolta anche invasiva, delle forme di comunicazioni per mezzo di Internet, seppure rappresenta una fenomenologia della quale deve prendersi atto in termini evolutivi, non può,

⁴ Le citate norme del codice deontologico stabiliscono che “L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro” (art. 5) e che “L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta” (art. 43, c. II).

⁵ L'art. 19 del codice deontologico forense stabilisce che “E' vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro. (I) L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente. (II) Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi. (III) E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. (IV) E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare”.

peraltro, obliare ai valori fondanti della professione forense e dell'etica comportamentale dell'avvocato.”.

11. Pertanto, a giudizio del CNF la funzione di siti web quali AmicaCard “[...] va ben oltre la pura pubblicità, proponendosi [...] di generare un vero e proprio contratto tra l'offerente ed il consumatore destinatario della proposta; in tale contesto il messaggio non si esaurisce nel fine promozionale, ma protende concretamente all'acquisizione del cliente.

I canoni comportamentali precisati nell'art. 19 del Codice deontologico forense non lasciano spazio a valutazioni diversamente orientate.”.

12. Il CNF conclude il parere sostenendo che “il gestore del sito web si pone, a titolo oneroso, come soggetto interposto tra l'avvocato e il cliente [...] per consentirgli l'assunzione di incarichi; sotto tale profilo la vicenda integra la violazione del canone I dell'art. 19 del codice deontologico forense. Inoltre, le modalità di diffusione del messaggio rendono palese la concorrente violazione del canone III dello stesso articolo 19, il quale - integrato in ragione della novità della questione, ai sensi dell'art. 60 del codice deontologico forense - va interpretato estendendosi il divieto di raggiungere in via aspecificamente generalizzata il consumatore (cliente solo potenziale) tramite i suoi strumenti di accesso alla rete internet”.

III. IL QUADRO NORMATIVO

13. La professione forense è attualmente disciplinata dalla Legge n. 247 del 31 dicembre 2012, relativa alla “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”, nonché dal R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933, recante l' “Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore”, per quanto vigente⁶.

Prima della riforma forense del 2012, gli articoli 52-56 del R.D.L. n. 1578/33 regolamentavano i poteri, l'organizzazione ed il funzionamento del CNF, stabilendo in particolare che tale organismo “si pronuncia sui ricorsi ad esso proposti a norma di questa legge”⁷ ed “esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri” (art. 54). Analoghe disposizioni sono oggi contenute agli articoli 35, comma 1, lett c) e 36 della legge n. 247/12, i quali prevedono rispettivamente che “Il CNF esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37” e “esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare”. Tanto ai sensi della nuova legge di riforma dell'ordinamento forense che della precedente legislazione il CNF si pronuncia sulle impugnazioni contro i provvedimenti disciplinari adottati dai Consigli dell'Ordine (art. 54 R.D.L. n. 1578/33) oggi dai Consigli distrettuali di disciplina (art. 61 legge n. 247/12).

L'art. 57 del R.D.L. prevedeva inoltre che i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovuti agli avvocati in materia penale e stragiudiziale fossero stabiliti ogni biennio con deliberazione del CNF e che le tariffe deliberate dal CNF dovessero essere approvate dal Ministro di Giustizia. Analogamente, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera g), della riforma forense del 2012 il CNF propone ogni due anni al ministro della Giustizia i parametri per la liquidazione del compenso nei casi previsti dall'art. 13 della legge n. 247/12.

⁶ Si vedano anche le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione cui al R.D. n. 37 del 22 gennaio 1934.

⁷ In particolare, il CNF giudica i ricorsi proposti avverso le decisioni degli Ordini territoriali in materia disciplinare.

14. Con legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, sono state introdotte misure di liberalizzazione nel settore delle professioni.

L'art. 1 della legge, nel definirne le finalità, fa riferimento *“all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali”*, in ossequio agli articoli 3, 11, 41 e 117 Cost. *“con particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza”*. Viene, quindi, manifestata l'esigenza di adottare misure necessarie a *“garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea”*, nonché di *“assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di regolazione e vigilanza di settore”*.

L'art. 2, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, *“in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato”*, ha prescritto l'abrogazione, a far data dall'entrata in vigore del decreto, di una serie di disposizioni legislative e regolamentari.

In particolare, l'art. 2, comma 1, lettera a), ha abrogato le disposizioni che prevedono *“l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime”* nonché *“il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti”*⁸.

La successiva lettera b) ha abrogato *“il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni”*.

Inoltre, l'art. 2, comma 3, a garanzia dell'effettività della liberalizzazione introdotta, ha stabilito che *“le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate [...] entro il 1° gennaio 2007”*, precisando che *“in caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle”*.

15. Il processo di liberalizzazione è proseguito con l'entrata in vigore del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, della legge n. 183 dell'11 novembre 2011 (legge di stabilità 2012), del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 (decreto liberalizzazioni o Cresci-Italia) e del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, recante la riforma degli ordinamenti professionali a norma dell'art. 3, comma 5, D.L. n. 138/11.

16. Il decreto-legge n. 138/11, all'art. 3, comma 8, rubricato *“Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche”*, ha abrogato *“le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente”*.

Il medesimo articolo, al comma 9, lettera h), ha specificato che tra le abolite restrizioni rientra anche *“l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale”*.

⁸ L'art. 2, comma 2, fa invece salve *“le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti”* e stabilisce altresì che *“il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali”*.

L'art. 3, comma 5, del citato D.L. n. 138/11 prevede una serie di principi cui avrebbe dovuto ispirarsi la riforma degli ordinamenti professionali, poi attuata per mezzo del D.P.R. n. 137/12, stabilendo, tra gli altri, alla lettera g) che *“la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivocate, ingannevoli, denigratorie”*.

17. Con riferimento alle professioni regolamentate, l'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 1/12 (conv. in legge n. 27/12), ha ribadito l'abrogazione delle *“tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”*, abrogando inoltre, al comma 5, le *“disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista rinviavano alle tariffe”*.

Sulla base della disciplina vigente, contenuta nel comma 4, del citato art. 9, *“il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico [...]. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi [...]”*.

18. L'art. 10 della legge n. 183/11 (legge di stabilità 2012), novellando l'art. 3 del D.L. n. 138/11, ha disposto che i principi ivi contenuti avrebbero dovuto orientare il governo nell'opera di delegificazione degli ordinamenti professionali, fissando quale termine ultimo per il completamento della delegificazione il 13 agosto 2012. Dall'entrata in vigore del regolamento governativo di delegificazione e in ogni caso, anche in assenza di tale regolamento, dal 13 agosto 2012 sarebbe intervenuta l'abrogazione delle *“norme vigenti sugli ordimenti professionali in contrasto con i suddetti principi”* (v. art. 3, comma 5-bis del D.L. n. 138/11).

19. Il D.P.R. 137 del 7 agosto 2012, attuativo della delegificazione disposta dalla legge n. 183/11, all'art. 4 prescrive: *“È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. (comma 1). La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria (comma 2). La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145. (comma 3)”*.

20. Il 2 febbraio 2013 è entrata in vigore la legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (G.U. n. 15 del 18 gennaio 2013), la quale all'art. 13, comma 3, stabilisce che *“La pattuizione dei compensi è libera”*. I commi 2 e 5 dispongono rispettivamente che *“Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale”* e che *“Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”*. Il comma

6, inoltre, dispone che “*i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, si applicano quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge*”.

In materia di informazioni sull’esercizio della professione, all’art. 10 la legge n. 247/12 ha previsto che: “*È consentita all’avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti (comma 1). La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive (comma 2). In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale (comma 3). L’inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare (comma 4)*”.

IV. VALUTAZIONI

a) Il mercato rilevante

21. Ai fini della valutazione dei comportamenti descritti, il mercato rilevante corrisponde a quello della fornitura dei servizi di assistenza legale da parte di avvocati. Considerato che le indicazioni provenienti dal CNF, in materia sia di compensi professionali sia di pubblicità, sono indirizzate a tutti gli avvocati operanti sul territorio italiano, si ritiene che la dimensione geografica di tale mercato sia nazionale.

b) Le intese

22. Occorre preliminarmente osservare che, secondo giurisprudenza comunitaria costante, nell’ambito del diritto della concorrenza, la nozione di impresa comprende qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento⁹. Secondo i principi comunitari, infatti, costituisce un’attività economica qualsiasi attività consistente nell’offrire beni o servizi su un mercato determinato¹⁰.

23. Gli avvocati, in quanto prestano i propri servizi professionali a titolo oneroso, in forma indipendente ed assumono, quindi, i rischi finanziari relativi allo svolgimento di tali servizi, svolgono attività economica. Pertanto, essi possono essere qualificati come imprese ai sensi dell’articolo 101 del TFUE¹¹.

⁹ Cfr. *ex multis* Corte di Giustizia, 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner and Elser v Macrotron GmbH; TAR Lazio, Sez. I, 25 febbraio 2011, sent. n. 1757, Consiglio Nazionale Geologi c. AGCM (Geologi).

¹⁰ Cfr. *ex multis* Corte di Giustizia, 18 giugno 1998, causa C-35/96, Commissione v. Italia; 19 febbraio 2002, causa C-309/99 Wouters e altri v. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, TAR Lazio, Sez. I, sent. 1757/2011, Geologi, cit.

¹¹ In questo senso, Corte di giustizia CE, sentenza C-309/99 del 19 febbraio 2002, Wouters, punto 48. Cfr., altresì, il punto 49 in cui è specificato che la natura complessa e tecnica dei servizi prestati e la circostanza che l’esercizio della loro professione è regolamentato non può modificare la conclusione per cui gli avvocati sono imprese ai fini *antitrust*.

24. Il CNF, in quanto ente rappresentativo di imprese che offrono sul mercato in modo indipendente e stabile i propri servizi professionali, costituisce un'associazione di imprese ai sensi dell'art. 101 TFUE¹². Infatti, il CNF, nell'adottare e diffondere il parere e la circolare in questione, non assolve ad alcuna missione di carattere sociale e non esercita prerogative tipiche dei pubblici poteri, bensì agisce come l'organo di regolamentazione di una professione il cui esercizio costituisce un'attività economica¹³ con l'obiettivo di "regolare e orientare l'attività degli iscritti nell'offerta delle proprie prestazioni professionali incidendo sugli aspetti economici della medesima" ¹⁴.

25. La pubblicazione sul sito internet del CNF, alla voce tariffe, della circolare n. 22-C/2006, unitamente e quale premessa interpretativa ai parametri di cui al D.M. n. 127/04 e al D.M. n. 140/12, in quanto atti assunti da un ente rappresentativo di imprese, costituiscono decisioni di un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 101 del TFUE.

Parimenti, il parere n. 48/12 adottato e diffuso dal CNF, in quanto atto assunto da un ente rappresentativo di imprese, costituisce una decisione di un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 101 del TFUE.

c) La restrittività delle intese

c.1. Le indicazioni del CNF in materia di compensi professionali

26. Il CNF ha pubblicato alla voce "Tariffe" sul proprio sito istituzionale il D.M. n. 127/04 e il D.M. n. 140/12, accompagnati dalla sopra richiamata circolare del 2006, in cui si afferma che, a prescindere dagli interventi di liberalizzazione del 2006, continua ad essere sanzionato deontologicamente il professionista che non rispetta i (livelli) minimi tariffari.

Nella circolare si precisa infatti che, ancorché le tariffe minime non possano più ritenersi obbligatorie per legge, nulla osta a che gli avvocati si accordino con le parti contraenti per l'utilizzo delle previste tariffe ministeriali. In ogni caso, il comportamento dell'avvocato che richiede un compenso inferiore al minimo tariffario può comunque essere sindacato ai sensi degli articoli 5 e 43, punto II del codice deontologico forense, in quanto "il compenso irrisorio, non adeguato, al di sotto della soglia ritenuta minima, lede la dignità dell'avvocato e si discosta dall'art. 36 Cost."

27. Il contenuto della circolare in materia di determinazione del compenso professionale appare, pertanto, idoneo a limitare non solo la portata liberalizzatrice del Decreto Bersani, che esplicitamente aveva eliminato l'obbligatorietà delle tariffe fisse e minime, ma anche quella introdotta ad opera dell'art. 3 del decreto-legge n. 138/11 e dell'art. 9 del decreto-legge n. 1/12, che hanno abrogato la tariffa professionale *tout court*.

¹² Si veda Corte di giustizia CE, sentenza C-309/99 del 19 febbraio 2002, Wouters, cit. e più recentemente Corte di Giustizia, causa C-1/12, 28 febbraio 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, nonché T.A.R. Lazio, sent. 1757/2011, Geologi, cit.

¹³ Cfr. Corte di Giustizia, causa C-309/99, Wouters, cit. e causa C-1/12, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas.

¹⁴ Tar Lazio, sent. 1757/2011, Geologi e giurisprudenza ivi citata. Aggiunge inoltre il TAR nella medesima sentenza che ai fini della qualificazione degli ordini come associazioni di imprese "assume significato decisivo la circostanza che gli ordini professionali sono comunque enti pubblici associativi, espressione degli esercenti una determinata professione, nei cui confronti l'ente svolge poteri autoritativi sia di vigilanza che di tutela delle ragioni economiche, cosicché non può escludersi che attraverso le deliberazioni dei Consigli possano realizzarsi forme di coordinamento delle condotte dei singoli professionisti suscettibili di assumere valenza anticoncorrenziale nel mercato considerato.". Si vedano inoltre Corte di Giustizia, causa C-309/99, Wouters, cit. e causa C-1/12, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas.

28. In questo senso, infatti, la circolare, diffusa in accompagnamento ai D.M. contenenti i parametri, appare volta a mantenere un riferimento tariffario per gli iscritti all'Ordine forense, al fine di evitare lo sviluppo di una concorrenza di prezzo tra i professionisti. Indicazioni come quelle sopra descritte, fornite attraverso il sito web del massimo organo rappresentativo e disciplinare dell'Ordine, appaiono in grado di inibire i singoli avvocati dal richiedere compensi inferiori ai parametri tariffari, limitando l'effetto della liberalizzazione introdotta dalla normativa vigente.

29. L'idoneità delle suddette indicazioni a influenzare in senso anti-concorrenziale il comportamento di prezzo degli iscritti all'Ordine è poi rafforzata dalla descritta minaccia della sanzione disciplinare contenuta nella circolare, apparentemente volta ad assicurare la piena esecuzione della delibera in questione.

Le restrizioni ai comportamenti di prezzo ostacolano gravemente la concorrenza in quanto precludono ai professionisti di gestire la più importante variabile del proprio comportamento economico sul mercato, privando in tal modo i consumatori dei benefici derivanti da una riduzione dei prezzi dei servizi professionali.

30. L'induzione in errore sulla vigenza del sistema tariffario ingenerata dalla circolare e l'illegittimità del suo contenuto sotto il profilo concorrenziale rimangono tali anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 13 della Legge n. 247/12. Infatti, nonostante il riferimento ai "parametri" operato dall'art. 13 della riforma forense del 2012, questi non possono comunque trasformarsi in tariffe obbligatorie. Dunque, la circolare in questione, ribadendo la posizione del CNF in ordine alla rilevanza deontologica dei comportamenti minimi di prezzo e minacciando in questi casi sanzioni disciplinari, sterilizza il precetto secondo cui la pattuizione dei compensi è libera (art. 13, comma 3), reintroducendo di fatto valori tariffari minimi.

31. In conclusione, alla luce di quanto sopra, la pubblicazione sul sito web del CNF alla voce Tariffe della circolare n. 22-C/2006, unitamente e quale premessa interpretativa ai parametri di cui ai D.M. n. 127/04 e n. 140/12, essendo idonea a limitare l'autonomia degli avvocati sul mercato in merito alla richiesta dei compensi professionali, appare costituire una restrizione della concorrenza in violazione dell'art. 101 del TFUE.

c.2. Il parere del CNF n. 48/2012

32. Il CNF, nel parere n. 48/12, ritiene che l'utilizzo da parte degli avvocati di siti internet – quale la piattaforma Amica Card – configuri con il divieto di accaparramento della clientela sancito dall'art. 19 del codice deontologico forense.

Ciò in quanto il loro impiego comporterebbe, secondo il CNF, lo svilimento della prestazione professionale da contratto d'opera intellettuale a questioni di puro prezzo e mera convenienza economica. Il CNF, inoltre, evidenzia che il ricorso a siti quali quello in questione travalicherebbe la mera attività pubblicitaria, in quanto il messaggio diffuso "*non si esaurisce nel fine promozionale, ma protende concretamente all'acquisizione del cliente*". Infine, il CNF censura l'uso di tali mezzi poiché permetterebbero "*di raggiungere in via aspecificamente generalizzata il consumatore (cliente solo potenziale) tramite i suoi strumenti di accesso alla rete internet*".

33. Il parere limita l'impiego da parte degli avvocati di un importante canale di distribuzione dei servizi professionali messo a disposizione dalle nuove tecnologie, potenzialmente in grado di raggiungere un ampio numero di consumatori sul territorio nazionale. Si tratta di un mezzo idoneo

a fornire agli avvocati nuove opportunità professionali offrendo loro una maggiore capacità di attrazione di clientela rispetto alle tradizionali forme di comunicazione e permettendo altresì di mettere in concorrenza servizi offerti da professionisti anche geograficamente distanti.

34. Per altro verso, lo sviluppo di tali innovative forme di distribuzione dei servizi professionali consente ai consumatori di avere accesso ad una più ampia offerta a condizioni vantaggiose, riducendo i costi di transazione (soprattutto in termini di costi di ricerca) e incrementando la trasparenza a loro beneficio.

35. Va altresì evidenziato che la piattaforma Amica Card è caratterizzata dal proporre ai consumatori servizi a prezzi scontati. Ne deriva che la censura del CNF verso siffatti strumenti di commercializzazione dei servizi è idonea a limitare politiche di prezzo competitive, ostacolando l'instaurarsi di una maggiore concorrenza tra professionisti anche sotto tale profilo.

36. In definitiva, il parere in questione, sussumendo il fenomeno in esame nel divieto di cui all'articolo 19 del codice deontologico, inibisce il ricorso a un nuovo strumento di contatto e di possibile acquisizione della clientela, limitando lo sviluppo di un'effettiva concorrenza sul mercato, con evidenti ricadute negative sui consumatori.

37. La posizione espressa dal CNF nel parere, essendo pubblicata sul sito web del medesimo, risulta conoscibile da tutti gli Ordini territoriali e dagli avvocati sottoposti alla loro vigilanza. Essa è pertanto idonea a condizionarne le relative scelte sul mercato. Infatti, dalla segnalazione pervenuta in Autorità risulta che, a seguito del parere, avvocati appartenenti ad ordini territoriali geograficamente distanti tra loro e diversi rispetto a quello che ha richiesto il parere hanno proceduto a recedere dai contratti stipulati con il circuito AmicaCard, in ragione delle prevedibili azioni disciplinari da parte degli ordini di appartenenza.

38. Si rileva peraltro che la libertà dei professionisti di diffondere informazioni circa la loro attività professionale con "*qualunque mezzo, anche informatico*" è stata riconosciuta sin dal 2006 con la riforma Bersani e ribadita da ultimo dall'art. 10, comma 2, della legge n. 247/12, Inoltre, il richiamato articolo 10, comma 1, consente "*all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale*", di cui la componente economica rappresenta parte integrante.

39. Sulla base di quanto precede, il citato parere, inibendo l'impiego di un nuovo canale distribuzione e stigmatizzando l'offerta di servizi incentrata sulla convenienza economica appare idoneo a limitare la concorrenza tra professionisti in violazione dell'art. 101 del TFUE.

d) Pregiudizio al commercio tra Stati membri dell'Unione europea

40. Secondo la Comunicazione della Commissione europea 2004/C 101/07 - Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, su GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004, il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri.

41. A fronte di tali principi, si rileva che le condotte oggetto del presente provvedimento investono l'intero territorio italiano, ricordando in proposito come la Commissione abbia specificamente indicato che "*gli accordi che si estendono a tutto il territorio di uno Stato membro hanno, per loro*

natura, l'effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l'integrazione economica voluta dal Trattato"¹⁵.

Di conseguenza, le fattispecie oggetto del presente procedimento, apparendo idonee ad arrecare pregiudizio al commercio tra Stati membri, devono essere valutate ai sensi dell'articolo 101 del TFUE.

RITENUTO, pertanto, che le condotte del CNF sopradescritte, in quanto volte ad ostacolare la concorrenza tra avvocati, sono suscettibili di configurare due distinte intese in violazione dell'articolo 101 del TFUE, come sopra descritte;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti del Consiglio Nazionale Forense, per accertare l'esistenza di intese in violazione dell'articolo 101 del TFUE;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali delle parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Manifatturiero e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Matteo Pierangelo Negrinotti;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Manifatturiero e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti delle parti, nonché da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2014.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

¹⁵ Cfr. punto 78 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di pregiudizio, cit.. V. anche sentenza della Corte CE del 19 febbraio 2002, C-309/99, Wouters.

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C11913 - ESSELUNGA/RAMO DI AZIENDA DI CO.GE.MAN.

Provvedimento n. 24457

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 luglio 2013;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO in particolare l'articolo 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, l'Autorità può infliggere loro sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1% del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione;

VISTA la comunicazione della società ESSELUNGA S.p.a. con relativi allegati, pervenuta in data 28 giugno 2013;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. ESSELUNGA S.p.A. (di seguito, ESSELUNGA), con sede legale a Milano, è una società attiva nel settore della distribuzione moderna al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo, attraverso una rete di punti vendita situati nel Nord Italia ed in Toscana e aventi insegna "Esselunga". La società è altresì attiva nella produzione di alcuni generi alimentari destinati alla vendita nei punti vendita ad insegna Esselunga ed on-line.

ESSELUNGA ha realizzato in Italia, nel 2012, un fatturato di circa 6,7 miliardi di euro.

Nell'anno 2010 ESSELUNGA ha realizzato in Italia un fatturato di circa 6,3 miliardi di euro.

2. Oggetto di acquisizione da parte di ESSELUNGA, con contratto stipulato il 15 dicembre 2010, è stato un ramo d'azienda, appartenente a CO.GE.MAN. S.r.l., società che svolge attività di costruzioni civili e commerciali, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché di costruzione e gestione di centri commerciali.

L'operazione è finalizzata all'apertura di un punto vendita nell'ambito di una grande struttura di vendita da localizzarsi in Aprilia (LT) per complessivi 7730,32 mq, di cui 4.537 mq destinati alla distribuzione commerciale di prodotti alimentari e non alimentari.

II. DESCRIZIONE DELL' OPERAZIONE

3. Nel dicembre 2010, anteriormente alla menzionata comunicazione pervenuta all'Autorità in data 28 giugno 2013, ESSELUNGA ha acquisito il controllo esclusivo del ramo d'azienda composto da arredi, beni mobili, attrezzature, avviamento e autorizzazione commerciale per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari rilasciata in data 10 ottobre 2010 dall'Amministrazione Comunale di Aprilia alla società CO.GE.MAN. Srl per una superficie complessiva di 7730,32 mq, di cui 4537 mq destinati alla distribuzione commerciale di prodotti alimentari e non alimentari.

III. QUALIFICAZIONE DELL' OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata riguarda un ramo d'azienda comprensivo di licenza commerciale utilizzata per l'apertura di un punto vendita.

5. L'operazione comunicata, poiché ha comportato l'acquisizione del controllo di parti di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90. Infatti, costituiscono concentrazioni le acquisizioni di imprese, o parti di imprese, comprensive della titolarità di licenze, autorizzazioni, concessioni o altri titoli legittimanti che consentano l'esercizio di attività economiche.

6. Tale operazione rientrava inoltre nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate era superiore alla soglia di cui al citato articolo, vigente al momento della realizzazione dell'operazione stessa (472 milioni di euro dal maggio 2010).

7. L'operazione di cui trattasi non è stata oggetto di comunicazione preventiva a questa Autorità, la quale ne ha avuto conoscenza soltanto successivamente alla sua realizzazione, a seguito della comunicazione volontaria effettuata da ESSELUNGA in data 28 giugno 2013.

CONSIDERATO, pertanto, che l'operazione sopra individuata, in quanto comportava l'acquisizione del controllo di parti di impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che il fatturato realizzato a livello nazionale nel 2010 dall'insieme delle imprese interessate, per l'operazione di cui trattasi, è stato superiore alla soglia prevista all'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 vigente a quella data e che, pertanto, l'operazione sopra individuata era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dallo stesso articolo;

CONSIDERATO che tale operazione, realizzata nel 2010, non è stata preventivamente comunicata, in violazione del citato articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90;

DELIBERA

a) di contestare alla società ESSELUNGA S.p.A. la violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva, disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, in relazione all'operazione di concentrazione descritta;

b) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, nei confronti della società ESSELUNGA S.p.A., per l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva dell'operazione di cui alla precedente lettera a);

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Letizia Razzitti;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione "agroalimentare e Trasporti" della Direzione Generale per la Concorrenza dal legale rappresentante della società ESSELUNGA S.p.A., ovvero da persone da esso delegate;

e) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

IP189 - CRAZYSTOREBAY-VENDITA ON LINE

Provvedimento n. 24450

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 luglio 2013;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il combinato disposto dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'art. 23, comma 12-*quinquiesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'art. 19 del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012;

VISTA la propria delibera n. 24259 del 5 marzo 2013, con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza delle pratiche commerciali poste in essere, almeno dal mese di luglio 2011, dalla Signora Maria Anna D'Antuono, titolare dell'impresa individuale Crazy Store - operante nel commercio di prodotti vari, offerti attraverso il sito *www.crazystorebay.com* e venduti con contratti *on-line* - e successivamente, dal mese di marzo 2012, dalla società 3DR Società Cooperativa (di seguito, "3DR"), subentrata nella gestione di tale sito. Le pratiche di cui è stata accertata la scorrettezza si sostanziano:

A) nella diffusione di informazioni non veritiere in merito alla disponibilità ed ai tempi di consegna dei prodotti offerti in vendita, ovvero nell'omissione di informazioni rilevanti in ordine all'effettiva capacità di fornire tali prodotti, nella mancata consegna dei prodotti ordinati e regolarmente pagati al momento dell'ordine da parte dei consumatori;

B) nell'opposizione di ostacoli di vario genere all'esercizio dei diritti contrattuali da parte dei consumatori, sostanziatasi: nella mancata risposta alle *e-mail* od alle telefonate di consumatori che chiedevano informazioni e spiegazioni in merito alle mancate consegne nei tempi previsti di prodotti ordinati e regolarmente pagati all'atto dell'ordine; nelle indicazioni false e fuorvianti fornite dal professionista agli acquirenti circa i motivi della mancata consegna dei prodotti nei tempi previsti e circa l'avvenuta o l'imminente spedizione dei prodotti stessi; nel mancato riconoscimento del rimborso del prezzo ai consumatori che non hanno ricevuto i prodotti e/o hanno esercitato il diritto di recesso.

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con provvedimento n. 24259 del 5 marzo 2013 l'Autorità ha deliberato che:

- la pratica commerciale *sub A*) risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettera *b*), e 23, lettera *e*), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante la diffusione di indicazioni non veritiere e l'omissione di informazioni rilevanti, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alla disponibilità ed alla concreta possibilità di ricevere la consegna dei prodotti ordinati e regolarmente pagati all'atto dell'ordine, offerti in vendita sul sito del professionista;

- la pratica commerciale *sub B*) risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 24 e 25, lettera *d*), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante condotte omissive od ostruzionistiche, a condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio in relazione all'esercizio dei diritti contrattuali garantiti dal Codice del Consumo.

Alla luce di quanto precede, l'Autorità ha vietato l'ulteriore diffusione delle citate pratiche commerciali.

2. Il provvedimento n. 24259, adottato dall'Autorità, come su indicato, il 5 marzo 2013, risulta regolarmente notificato alla società 3DR in data 9 aprile 2013.

3. Con richieste di intervento pervenute nel periodo dal 29 aprile al 1° luglio 2013, oltre trenta consumatori, i quali hanno concluso contratti *on-line* con la società 3DR anche dopo la notifica del provvedimento su citato, nel mese di aprile 2013¹, hanno segnalato la reiterazione delle pratiche commerciali oggetto del provvedimento di cui trattasi.

4. In particolare, sulla base delle segnalazioni pervenute risulta che:

A) la merce, offerta attraverso il sito *www.crazystorebay.com* e venduta con contratti *on-line* che risultano essere stati conclusi quanto meno fino al 23 aprile 2013, non è stata consegnata ai segnalanti che hanno regolarmente pagato gli acquisti al momento dell'ordine avvenuto tramite il sito *www.crazystorebay.com*;

B) quanto meno fino al 29 aprile 2013, la società 3DR risulta avere confermato, a coloro che hanno chiesto informazioni e spiegazioni circa il ritardo nella consegna dei prodotti ordinati e regolarmente pagati ed hanno inoltrato reclami, la possibilità di ricevere in tempo breve la merce ordinata o in alternativa il rimborso del prezzo pagato; successivamente a tale data, secondo i segnalanti la società 3DR non ha più risposto a nessuna richiesta inoltrata all'indirizzo *e-mail* ed al numero telefonico indicati nel sito, né ha provveduto al rimborso del prezzo pagato agli acquirenti per la merce mai ricevuta.

5. Per quanto riguarda la condotta *sub B*), da varie *e-mail* allegate ad alcune delle segnalazioni pervenute, emerge che la società 3DR ha fornito ai clienti indicazioni rivelatesi successivamente fuorvianti circa la possibilità di ricevere, seppure in ritardo, i prodotti ordinati e regolarmente pagati, o di ottenere il rimborso del prezzo degli stessi a fronte della mancata consegna.

¹ Alla fine del mese di aprile 2013 il sito *www.crazystorebay.com* è stato posto sotto sequestro su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

In tal senso, tra le altre, una *e-mail* inviata il 12 aprile 2013 dal professionista in risposta ad un reclamo di un consumatore, in relazione ad un contratto stipulato il precedente 27 marzo, con la quale la società ha affermato: *“Gentile cliente, per la settimana prossima la sua pratica sarà gestita per la partenza, ricevendo una mail di conferma”*. Successivamente, il 19 aprile, la società 3DR ha inviato allo stesso consumatore una comunicazione che riportava: *“Il tuo ordine è stato aggiornato. Nuovo stato: da annullare”*.

In relazione ad un contratto stipulato il 4 aprile 2013 con un altro consumatore, il quale aveva manifestato l'esigenza di ricevere il prodotto ordinato entro il 16 aprile, il 15 aprile 2013 la società ha scritto: *Gentile Cliente, per domani non ce la faremo, quindi se vuole disdire (...) la pratica sarà rimborsata entro i tempi stabiliti dalla legge”*.

Ad un altro acquirente, che aveva chiesto un aggiornamento circa i tempi effettivi di consegna di un prodotto ordinato, la società 3DR il 16 aprile ha risposto: *“per domani la merce sarà affidata al vettore, ci sono stati due giorni di ritardo dalla messa in lavorazione alla spedizione. Tutto risolto, resti in attesa (...)”*. A seguito di un ulteriore sollecito del cliente, il 24 aprile il professionista ha indicato: *“Gentile cliente, la sua pratica è in gestione ed appena possiamo affidare la merce al vettore riceverà tutte le info sulla spedizione”*.

In risposta ad un reclamo di un altro consumatore, riguardante un contratto concluso il 1° marzo 2013, la società il 22 aprile 2013 ha indicato: *“per domani o dopo domani faremo gestire la sua pratica. Poi se non intende più aspettare mandi la disdetta per raccomandata a.r.”*.

Ancora, il 29 aprile 2013 la società ha risposto ad un consumatore che richiedeva il rimborso del prezzo pagato a seguito della mancata consegna di un prodotto acquistato attraverso il sito il 2 marzo 2013: *“Gentile cliente, abbiamo appena controllato la sua pratica, e risulta in partenza, solo che ci sono dei blocchi nelle spedizioni da lunedì 22 aprile. Lei vista la sua mail vuole la merce o il rimborso? Perché sinceramente noi preferiamo chiudere la sua pratica senza ulteriori disguidi”*.

In tutte le segnalazioni alle quali sono allegati le citate *e-mail*, relative ad acquisti conclusi dai consumatori nel bimestre marzo-aprile 2013, così come in tutte le altre segnalazioni pervenute, riguardanti anche contratti conclusi in precedenza, viene lamentato il mancato rimborso - da parte della società 3DR - del prezzo pagato dagli acquirenti per i prodotti non consegnati.

6. Sulla base di quanto precede, le pratiche commerciali presentano i medesimi profili di scorrettezza già accertati con il citato provvedimento n. 24259, del 5 marzo 2013, che, come su riportato, risulta comunicato al professionista in data 9 aprile 2013.

Pertanto, dalle evidenze documentali agli atti, risulta che le pratiche ritenute scorrette sono state nuovamente messe in atto dalla società 3DR successivamente alla comunicazione del provvedimento di accertamento della scorrettezza dei comportamenti valutati nell'ambito del citato provvedimento.

7. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dal combinato disposto dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'art. 23, comma 12-*quinquiesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, volto all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 a 5.000.000 euro per ciascuna delle due pratiche di cui trattasi.

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 24259, del 5 marzo 2013, ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;

DELIBERA

- a) di contestare alla società 3DR Società Cooperativa la violazione di cui all'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità n. 24259, del 5 marzo 2013;
- b) l'avvio del procedimento per l'eventuale irrogazione - in relazione a ciascuna delle due pratiche commerciali di cui trattasi - della sanzione pecuniaria di cui al combinato disposto dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'art. 23, comma 12-*quinqüesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Ferdinando Morgoglione;
- d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Energia e Industria della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, dell'Autorità, dai legali rappresentanti della società 3DR Società Cooperativa, ovvero da persone da essa delegate;
- e) che entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;
- f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

PS8865 - GLOBALREC-RECUPERO CREDITI

Provvedimento n. 24451

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 luglio 2013;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO l'art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a 5.000.000 euro;

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012;

VISTO il proprio provvedimento del 18 giugno 2013, con il quale è stata deliberata l'adozione della misura cautelare, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1.Globalrec S.r.l., in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo, svolgente attività di recupero crediti. Il professionista, secondo quanto emerso dal rapporto del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, per il 2011 ha presentato una dichiarazione IVA con fatturato di importo pari a 0 euro.

2.Unione Nazionale Consumatori, in qualità di segnalante.

3.Federconsumatori, in qualità di segnalante.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

4. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nell'inoltro, a diversi consumatori - al fine di recuperare presunti crediti (in alcuni casi prescritti) - di atti di citazione in giudizio - per procedimenti che, alla data indicata, non vengono poi iscritti a ruolo - presso sedi di Giudici di Pace senza il rispetto del foro territorialmente competente.

5. In particolare, sono pervenute due richieste di intervento da parte di Associazioni di consumatori (Unione Nazionale Consumatori e Federconsumatori), integrate nel corso del procedimento, volte a rilevare di aver ricevuto numerose segnalazioni al riguardo, lamentando il carattere intimidatorio ed aggressivo di tale pratica.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) *L'iter del procedimento*

6. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 21 marzo 2013, è stato comunicato alle Parti l'avvio del procedimento istruttorio n. PS8865 nei confronti del professionista per possibile violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo.

7. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata l'aggressività della pratica in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio cui esso è diretto nonché - mediante indebito condizionamento - a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio e, pertanto, ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

8. Il professionista, pur avendo ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento e la contestuale richiesta di informazioni, non ha depositato alcuna memoria difensiva.

9. In data 17 giugno 2013 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

2) *Le evidenze acquisite*

10. Dalla documentazione agli atti e, in particolare, dalle segnalazioni pervenute, emerge:

- l'ampia diffusione della pratica aggressiva oggetto di contestazione riguardante l'invio sistematico di atti di citazione presso sedi di Giudici di Pace territorialmente incompetenti, riguardanti consumatori dislocati su tutto il territorio nazionale e, in particolare, in Sicilia¹;

- che i crediti vantati dalla società, riguardanti presunte fatture telefoniche per servizi di telefonia della compagnia telefonica LTS (con sede a Palermo, operante nel biennio 2001/2002 e fallita nel 2003), appaiono meramente asseriti – principalmente riferendosi, in realtà, alla luce delle segnalazioni agli atti, a consumatori che hanno dichiarato di non essere mai stati clienti della società LTS – e prescritti²;

- che agli atti di citazione inviati ai consumatori non è seguita alcuna iscrizione della causa a ruolo³;

- che la pratica è stata posta in essere almeno dal dicembre 2012 al maggio 2013⁴.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

11. La pratica commerciale oggetto di valutazione si sostanzia nel fatto che - al fine di tentare di recuperare asseriti crediti, prescritti, acquisiti dalla società di telecomunicazioni LTS - il professionista ha inoltrato a diversi consumatori, per il tramite di avvocati, atti di citazione (con l'indicazione fittizia della data della prima udienza) presso sedi di Giudici di Pace sistematicamente diverse da quelle territorialmente competenti, senza procedere ad alcuna iscrizione a ruolo.

¹ Rif. doc. 1, 2, 3, 6 e 11.

² Rif. doc. 11.

³ Rif. doc. 12.

⁴ Rif. doc. 6 e 11.

12. La condotta del professionista appare idonea, quindi, a determinare nel consumatore medio un indebito condizionamento, ingenerando il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, sia preferibile provvedere rapidamente al pagamento dell'importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario. Gli atti di citazione inoltrati sono idonei a esercitare, infatti, nei confronti dei destinatari, un notevole grado di pressione psicologica suscettibile, nella sostanza, di determinare un significativo condizionamento delle scelte e dei comportamenti.

13. La condotta del professionista integra una pratica commerciale aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. In particolare, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e), del Codice del consumo, rubricato "ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento", è considerata aggressiva una pratica basata su "qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata".

14. La pratica commerciale in esame appare, inoltre, non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile nel caso di specie, in quanto non si è riscontrato da parte del professionista "il normale grado della specifica competenza ed attenzione" che ragionevolmente ci si poteva attendere, avuto riguardo alle caratteristiche dell'attività svolta.

15. Pertanto, la pratica oggetto di contestazione risulta aggressiva e scorretta, in violazione degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori interessati.

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

16. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo e dell'art. 23, comma 12-*quinqüesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

17. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

18. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, del potenziale pregiudizio arrecato ai consumatori che si sono visti inoltrare l'atto di avvio di un procedimento giudiziario infondato e temerario.

19. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere da dicembre 2012 a maggio 2013.

20. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla Globalrec S.r.l., nella misura di 50.000 € (cinquantamila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20 comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione all'attività di recupero crediti svolta dal professionista;

RITENUTO, inoltre, che, in ragione dell'offensività e dell'attualità della pratica commerciale di cui al punto II, che risulta protratta quanto meno fino al mese di maggio 2013, e dei possibili effetti che la stessa può continuare a produrre nei confronti dei consumatori già destinatari della stessa, si rende necessario disporre la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento a cura e spese del professionista, ai sensi dell'art. 27, comma 8, del Codice del Consumo, al fine di impedire che la pratica commerciale in oggetto continui a produrre effetti anche successivamente alla sua cessazione;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Globalrec S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società Globalrec S.r.l., una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

DISPONE

a) che la società Globalrec S.r.l., pubblici, a sua cura e spese, un estratto della delibera ai sensi dell'art. 27, comma 8, del Codice del Consumo, secondo le seguenti modalità:

- 1) il testo dell'estratto della delibera è quello riportato in allegato al presente provvedimento;
- 2) l'estratto della delibera dovrà essere pubblicato per due volte, in due giorni consecutivi, entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione del presente provvedimento, sui quotidiani "La Repubblica" e "Il Giornale di Sicilia", in una delle prime dieci pagine, in uno spazio corrispondente ad almeno mezza pagina;

b) che la pubblicazione dell'estratto della delibera dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia originale di tali pubblicazioni contenenti l'estratto della delibera pubblicato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'art. 23, comma 12-*quinquiesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

PS8865 GLOBALREC RECUPERI CREDITI

Allegato al provvedimento n. 24451

Estratto della delibera del 16 luglio 2013, in materia di pratiche commerciali scorrette, relativa alla società Globalrec S.r.l.

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 luglio 2013;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del Consumo" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO l'art. 23, comma 12-*quiquiesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a 5.000.000 euro;

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012;

VISTO il proprio provvedimento del 18 giugno 2013, con il quale è stata deliberata l'adozione della misura cautelare, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Globalrec S.r.l., in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo, svolgente attività di recupero crediti. *[Omissis]*.

2. Unione Nazionale Consumatori, in qualità di segnalante.

3. Federconsumatori, in qualità di segnalante.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

4. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nell'inoltro, a diversi soggetti - al fine di recuperare presunti crediti (in alcuni casi prescritti) - di atti di citazione in giudizio - per procedimenti che, pur riportando una presunta data della prima udienza, non vengono iscritti al ruolo - presso sedi di Giudici di Pace senza il rispetto del foro competente.

[omissis]

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

11. La pratica commerciale oggetto di valutazione si sostanzia nel fatto che - al fine di tentare di recuperare asseriti crediti, prescritti, acquisiti dalla società di telecomunicazioni LTS - il professionista ha inoltrato a diversi soggetti, per il tramite di avvocati, atti di citazione (con l'indicazione fittizia della data della prima udienza) presso sedi di Giudici di Pace

sistematicamente diverse da quelle territorialmente competenti, senza procedere ad alcuna iscrizione a ruolo.

12. La condotta del professionista appare idonea, quindi, a determinare nel consumatore medio un indebito condizionamento, ingenerando il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, sia preferibile provvedere rapidamente al pagamento dell'importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario. Gli atti di citazione inoltrati sono idonei a esercitare, infatti, nei confronti dei destinatari, un notevole grado di pressione psicologica suscettibile, nella sostanza, di determinare un significativo condizionamento delle scelte e dei comportamenti.

[omissis]

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20 comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione all'attività di recupero crediti svolta dal professionista;

RITENUTO, inoltre, che, in ragione dell'offensività e dell'attualità della pratica commerciale di cui al punto II, che risulta protratta quanto meno fino al mese di maggio 2013, e dei possibili effetti che la stessa può continuare a produrre nei confronti dei consumatori già destinatari della stessa, si rende necessario disporre la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento a cura e spese del professionista, ai sensi dell'art. 27, comma 8, del Codice del Consumo, al fine di impedire che la pratica commerciale in oggetto continui a produrre effetti anche successivamente alla sua cessazione;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Globalrec S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società Globalrec S.r.l., una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro).

[omissis]

DISPONE

a) che la società Globalrec S.r.l., pubblichi, a sua cura e spese, un estratto della delibera ai sensi dell'art. 27, comma 8, del Codice del Consumo.

[omissis]

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

VARIE

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI E L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (di seguito "IVASS") e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito "AGCM")

premessi che:

- ai sensi delle rispettive leggi istitutive, l'IVASS vigila sulla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore assicurativo, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività e al buon funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione e alla protezione dei consumatori e l'AGCM è preposta alla tutela della concorrenza e del mercato, alla tutela dei consumatori rispetto alle pratiche commerciali scorrette e alle clausole vessatorie, nonché dei professionisti nei confronti della pubblicità ingannevole e comparativa illecita;
 - l'IVASS e l'AGCM esercitano funzioni tra loro complementari, in ciò perseguendo interessi convergenti, ossia lo sviluppo e il mantenimento di adeguati livelli di concorrenza nei mercati e la tutela degli interessi dei consumatori;
 - la suddetta convergenza di interessi comporta, nel rispetto dell'autonomia e indipendenza delle rispettive funzioni, la necessità di instaurare rapporti di cooperazione per coordinare e rendere più efficace l'esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali;
 - tale cooperazione si inserisce nel più generale principio di leale collaborazione tra pubbliche istituzioni, che trova riscontro, per l'IVASS nell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai sensi del quale *"L'IVASS collabora, anche mediante scambio di informazioni, con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), l'Ufficio italiano cambi (UIC), e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l'IVASS al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Non può essere reciprocamente opposto il segreto di ufficio"* e, per l'AGCM, nell'articolo 10, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo cui *"l'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni"*;
 - tale cooperazione rende necessario condividere le informazioni e i dati acquisiti nell'esercizio delle rispettive funzioni, in coerenza con i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione e nei limiti dei rispettivi ordinamenti;
- Visti:

- il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, “*Codice delle assicurazioni private*”;
- la legge 10 ottobre 1990, n. 287, “*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*”;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, “*Codice del consumo*”;
- il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, “*Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole*”;
- il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 23, comma 12-*quiquiesdecies*;

concordano quanto segue.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 1 **Attività di cooperazione**

1. L'IVASS e l'AGCM cooperano nelle seguenti forme:

- a) coordinamento degli interventi istituzionali su settori di comune interesse;
- b) segnalazioni dell'IVASS all'AGCM di casi in cui, nell'ambito di procedimenti di competenza dell'IVASS medesima, emergano ipotesi di eventuali violazioni, da parte degli operatori, delle norme alla cui applicazione è preposta l'AGCM e, in particolare, della l. n. 287 del 1990, delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, del d.lgs. n. 206 del 2005 e del d.lgs. n. 145 del 2007;
- c) segnalazioni dell'AGCM all'IVASS di casi in cui, nell'ambito di procedimenti di competenza dell'AGCM medesima, emergano ipotesi di eventuali violazioni, da parte degli operatori, delle norme alla cui applicazione è preposta l'IVASS e, in particolare, delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 209 del 2005 e nei provvedimenti di regolazione relativi al settore delle assicurazioni;
- d) reciproco scambio di pareri e avvisi su questioni di interesse comune;
- e) collaborazione reciproca nell'ambito di indagini conoscitive su materie di comune interesse;
- f) collaborazione reciproca per l'invio di segnalazioni al Parlamento o al Governo su materie di comune interesse;
- g) iniziative congiunte in materia di *enforcement*, vigilanza e controllo dei mercati;
- h) collaborazione scientifica, formazione e scambio di personale;
- i) collaborazione reciproca nelle iniziative internazionali;
- j) collaborazione reciproca nelle iniziative a tutela del consumatore.

2. In particolare, l'IVASS e l'AGCM cooperano nello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali attraverso i seguenti strumenti:

- i) costituzione di gruppi di lavoro volti ad affrontare profili di criticità relativi al mercato assicurativo delle RC Auto o a definire questioni riguardanti la tutela del consumatore, anche al fine di pervenire ad un'interpretazione condivisa in ordine ai rispettivi ambiti di competenza;

- ii) scambio reciproco, con modalità concordate, di documenti, dati e informazioni utili allo svolgimento delle rispettive funzioni;
- iii) svolgimento di incontri periodici e di riunioni tra gli Uffici;
- iv) consultazione su iniziative, procedimentali e non, di comune interesse;
- v) ogni altra attività di collaborazione, anche informale, utile al raggiungimento delle finalità del presente accordo.

Articolo 2

Attività informative reciproche

1. L'IVASS e l'AGCM si scambiano reciprocamente e periodicamente informazioni sulle linee generali di intervento, sulle attività oggetto di vigilanza, sui procedimenti avviati e sui relativi esiti sia in materia di concorrenza sia in materia di tutela del consumatore.

Articolo 3

Ispezioni congiunte

1. L'IVASS e l'AGCM possono, nei limiti di legge, effettuare ispezioni congiunte su fattispecie di comune interesse, eventualmente anche avvalendosi della Guardia di Finanza.

Articolo 4

Collaborazione scientifica, formazione del personale, scambi di personale

1. L'IVASS e l'AGCM si impegnano a collaborare per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) organizzazione di convegni, seminari, gruppi di studio e concertazione per l'elaborazione di soluzioni condivise nelle materie di comune interesse;
- b) creazione di osservatori sulla regolazione e la concorrenza nel settore delle assicurazioni;
- c) organizzazione di iniziative di formazione o *stages* per il personale.

2. L'IVASS e l'AGCM favoriscono lo scambio reciproco del proprio personale nei limiti e secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 5

Segreto d'ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi

1. La divulgazione ai terzi di documenti, informazioni e dati acquisiti in forza del presente Protocollo è soggetta al regime di tutela del segreto d'ufficio e della riservatezza vigente per l'Autorità presso la quale è avvenuta l'acquisizione.

Articolo 6**Protocolli di intesa su specifiche attività**

1. L'IVASS e l'AGCM, con successivi protocolli di intesa, possono definire le modalità per la reciproca collaborazione nello svolgimento di specifiche funzioni e attività, eventualmente anche con riferimento a singole tipologie procedimentali.

Articolo 7**Pubblicazione ed entrata in vigore**

1. Il presente accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed è pubblicato nei siti *internet* dell'IVASS e dell'AGCM secondo le modalità previste nei rispettivi ordinamenti.

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO PER LA
VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Salvatore Rossi

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA'
GARANTE DELLA CONCORRENZA E

DEL MERCATO

Giovanni Pitruzzella

Roma, 2 agosto 2013

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXIII- N. 30 - 2013

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Elisabetta Allegra, Sandro Cini, Valerio Ruocco,
Simonetta Schettini, Maurizio Gentilini
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistico e Ispezioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
